SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 luglio 2009, n. **93.**

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. *(09G0103)* . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma operativo transnazionale «Med 2007-2013» nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2007 e 2008. (Decreto n. 19/2009). *(09A08343)*. . . . . Pag. 2

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 19 maggio 2009.

Accesso all'indennità di disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa. (Decreto n. 46441). *(09A08341)* Pag. 3

DECRETO 2 luglio 2009.

Nomina delle Consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia. *(09A08484)* . . . . Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE 19 giugno 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di piazzale Libia (articolo 136, lettera *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/09665). *(09A08482)* . Pag. 16

DELIBERAZIONE 19 giugno 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Piscina Caimi (articolo 136 lettera *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/09666). *(09A08483)* . Pag. 22

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

CIRCOLARE 21 maggio 2009, n. 56.

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. *(09A08582)* Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi *(09A08342)* . . . . Pag. 31

Abilitazione dell'Organismo ABICert S.a.s. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» in materia di elementi per muratura, prodotti prefabbricati di calcestruzzo e componenti prefabbricati armati di calcestruzzo. *(09A08330)* . . . . Pag. 39

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in Firenze *(09A08331)* . . . . Pag. 39

Approvazione del nuovo statuto della «Comunità evangelica di confessione elvetica», in Trieste *(09A08333)* Pag. 39

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione di culto «Esercito della Salvezza in Italia», in Roma *(09A08332)* . . . . Pag. 39

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Mentana *(09A08485)* . . . . Pag. 39

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Europeo di Certificazione S.r.l., in Lecce *(09A08337)* . . . . Pag. 39

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Soc. Genesia S.r.l., in Milano. *(09A08340)* . . . . Pag. 40

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Virgilio *(09A08335)* . . . . Pag. 40

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Prato:

Nomina del conservatore del registro delle imprese *(09A08336)* . . . . Pag. 40

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Benevento:

Nomina del conservatore del registro delle imprese *(09A08338)* . . . . Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Multiservice Società cooperativa», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07676)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Euro Freschi Soluzioni Logistiche s.c. a r.l.», in Vinovo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07678)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Fiva Servizi Società Cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07679)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «F.T. Factotum Piccola società cooperativa a r.l.», in Trecate, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07680)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Antico Commercio - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07681)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della coop. «Tecno Società Cooperativa» altrimenti siglabile «Tecno Coop», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07682)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fermata d'Ape Cooperativa sociale - in liquidazione», in Torino. *(09A07683)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop Happy House Service», in Genova, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07684)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Artex Società cooperativa», in Isernia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07685)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Pescivendoli Molfettesi - Soc. Coop. a r.l.», in Molfetta, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07686)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Capoleuca Soc. Coop. a r.l. - in liquidazione», in Ugento, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07687)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Futuro 2000 Società cooperativa - in liquidazione», in Pavia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07688)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Digital Desk Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07689)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Senese Costruttori - Società cooperativa», in Siena, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07690)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Cerchio Società cooperativa sociale», in Sovicille, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07691)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Monte Conero Soc. Coop. a r.l.», in Fabriano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07692)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progetto Casa - Edilizia Sociale - Società cooperativa», in Modena, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07693)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Casa Mia Edilizia Sociale - Società cooperativa», in Modena, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07694)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Vadis Società cooperativa», in Altavilla Vicentina, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07695)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «B & P - Società cooperativa», in Novi Ligure, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07696)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Casaeffe Società cooperativa», in Modena, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07697)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Florarte Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07698)*
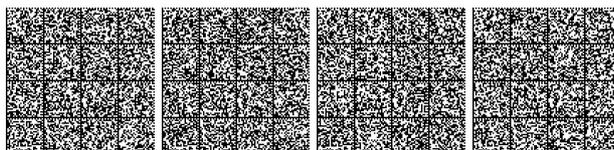
DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Giuseppe Salvai Società cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07699)*

DECRETO 23 maggio 2009

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Centro Servizi Aziendali Società cooperativa - Piccola società cooperativa a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A07700)*

Procedimento per lo scioglimento di 68 società cooperative nella regione Lazio *(09A07701)*

Procedimento per lo scioglimento di 47 società cooperative nelle regioni Campania, Marche, Piemonte, Molise, Calabria, Abruzzo, Veneto, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Lombardia *(09A07702)*

Procedimento per a cancellazione dal registro delle imprese di 51 società cooperative nelle regioni Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Campania, Calabria, Veneto e Basilicata *(09A07703)*
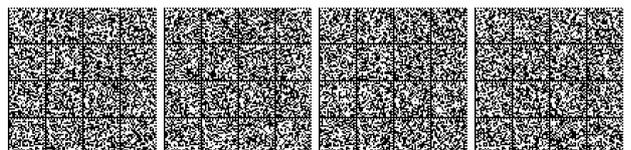
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 luglio 2009, n. **93**.

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale,» sono sostituite dalla seguenti: «fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *g)* e *h)*, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1202):

Presentato dal sen. CANTONI il 12 novembre 2008.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 16 dicembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 20 gennaio 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2120):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 4, 17 febbraio 2009; il 1º aprile 2009.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 16 giugno 2009 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 30 giugno 2009 ed approvato il 1º luglio 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), così come modificato dalla presente legge:

«Nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e *fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità posico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito nella misura non inferiore a metri 1,50, sia al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1,lettere* c), e), g) *e* h)*, della legge 23 agosto 2004, n. 226,* il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli qualora unici supersiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331.».

09G0103
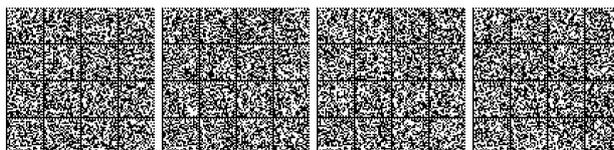
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma operativo transnazionale «Med 2007-2013» nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2007 e 2008. (Decreto n. 19/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6578 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo «MED 2007-2103» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 12734 del 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 97.660.512, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 32.065.851, comprese le risorse di assistenza tecnica;

Tenuto conto della necessità di procedere all'assegnazione delle risorse di parte nazionale per le annualità 2007 e 2008, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale complessivo a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2007 e 2008 del programma operativo «MED 2007-2103», è di euro 8.891.998, di cui euro 4.625.274 per l'annualità 2007 ed euro 4.266.724 per l'annualità 2008, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i predetti importi secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 213

09A08343

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2009.

Accesso all'indennità di disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa. (Decreto n. 46441).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di applicazione dei commi 1, 1-*bis*, 2, 4 e 10 del medesimo art. 19, i criteri di priorità nella erogazione delle prestazioni, nonché le procedure di comunicazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto;

Visti, in particolare, i commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che potenziano ed estendono gli strumenti di tutela del reddito nei settori nei quali non operano la cassa integrazione guadagni ordinaria, le gestioni speciali della cassa integrazione per l'edilizia, i materiali lapidei e l'agricoltura e la cassa integrazione guadagni straordinaria;

Visto, in particolare, il comma 1-*bis* dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede, con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 1, la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e alla sede dell'INPS territorialmente competente, della sospensione della attività lavorativa e delle relative motivazioni, nonché dei nominativi dei lavoratori interessati e che subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da *a)* a *c)* del citato comma 1;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il quale l'INPS stipula con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui all'art. 19, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, e i fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ai fini della erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che prevede in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, che l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede, fermo restando il requisito della anzianità assicurativa di almeno due anni, che hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio precedente, abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che definisce la nozione di «servizi competenti»;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definiscono i regimi di autorizzazione nazionali e regionali per gli operatori del mercato del lavoro;

Visto l'art, 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce i regimi di accreditamento regionale per gli operatori del mercato del lavoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce le modalità di azioni di workfare mediante l'intervento delle agenzie di somministrazione di lavoro;

Visto l'art. 1-*quinquies*, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che precisa il concetto di «lavoro congruo»;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, relativa alla messa a disposizione da parte dell'INPS di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 siglato tra Governo e Regioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 19, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di seguito denominato: «decreto-legge», sono così suddivise tra gli strumenti di sostegno al reddito individuati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo:

a) 189 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 1;

b) 100 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Con successivo decreto è effettuata la suddivisione delle risorse di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2009.

Art. 2.

Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali

1. Per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, del decreto-legge, si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:

a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;

b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;

c) mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;

d) sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;

f) ritardati pagamenti oltre centocinquanta giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge, i casi di sospensioni programmate e i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale per i periodi di sospensione contrattualmente programmati.

Art. 3.

Accesso ai benefici di cui all'art. 19, comma 1, lettera a)

1. I beneficiari delle misure di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge devono:

a) essere dipendenti da imprese non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero essere dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche;

b) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entità pari almeno alla misura del 20 per cento della indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito o con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche;

c) essere in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi di cui all'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma che precede, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, il lavoratore ha diritto a un trattamento pari alla indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le 90 giornate. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.

3. In sede di prima applicazione, e in deroga alla disposizione di cui al comma 2, a fronte della particolare intensità della attuale crisi, è possibile usufruire, per tutto il 2009, di novanta giornate di tutela a prescindere dall'eventuale utilizzo, nell'anno 2008, delle misure di cui all'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. Qualora previsto dagli enti bilaterali, il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge.

Art. 4.

Accesso ai benefici di cui all'art. 19, comma 1, lettera b)

1. I beneficiari delle misure di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge devono:

a) essere dipendenti da imprese non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero essere dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche;

b) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entità pari almeno alla misura del 20 per cento della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito o con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche;

c) essere in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, il lavoratore ha diritto a un trattamento pari alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le 90 giornate o per il minor periodo lavorato nell'anno precedente. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa. L'accesso al beneficio non pregiudica la fruizione del trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti con riferimento all'anno precedente.

3. Qualora previsto dagli enti bilaterali, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro.

4. Ai sensi dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto-legge.

Art. 5.

Accesso ai benefici di cui all'art. 19, comma 1, lettera c)

1. I beneficiari delle misure di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge devono:

a) essere in possesso della qualifica di apprendista;

b) essere in servizio da almeno tre mesi presso l'azienda interessata dalla crisi aziendale o occupazionale;

c) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entità pari almeno alla misura del 20 per cento della indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche;

d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11, fermo restando quanto previsto in caso di licenziamento dal successivo comma 3.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, l'apprendista sospeso ha diritto a un trattamento pari alla indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le novanta giornate. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.

3. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'apprendista licenziato, può godere, nella ipotesi di disoccupazione involontaria, del trattamento di cui al secondo comma, previa manifestazione di immediata disponibilità ad accettare una offerta formativa o una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11.

4. I trattamenti di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti per una durata massima complessiva di novanta giornate nell'arco dell'intero periodo di apprendistato.

5. I periodi di apprendistato sono considerati utili a titolo di contribuzione figurativa ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accedere alle tutele contemplate nel presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge.

Art. 6.

Cumulo tra trattamento per sospensione e trattamenti di disoccupazione e ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazioni guadagni e mobilità in deroga

1. Il godimento del trattamento per sospensione di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge, non riduce la durata prevista dalla legge del trattamento di disoccupazione involontaria.

2. Negli accordi sindacali devono essere precisate le modalità di esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da *a)* a *c)* di cui al comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge, le conseguenze dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla bilateralità prima che siano decorsi i 90 giorni e la successiva fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

3. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali e, per l'anno 2009, dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, i periodi di tutela di cui all'art. 19, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, del decreto-legge, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

4. Ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il trattamento in deroga di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge, è condizionato al rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. I soci delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 602, accedono direttamente ai trattamenti in deroga di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge.

Art. 7.

Adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori

1. Le aziende e i datori di lavoro interessati alle sospensioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, sono tenuti a comunicare in via telematica ai servizi competenti, per il tramite dell'INPS, direttamente o per il tramite degli enti bilaterali o dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e secondo le modalità stabilite dallo stesso INPS ai sensi del successivo art. 10, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonché i nominativi dei lavoratori interessati utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11. Le aziende e i datori di lavoro inviano altresì alla sede territorialmente competente dell'INPS copia degli accordi collettivi di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Le aziende e i datori di lavoro interessati alle sospensioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente all'INPS, con le stesse modalità di cui al comma 1, le eventuali riprese lavorative intervenute.
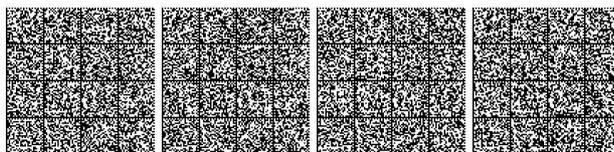
3. Per quanto riguarda la richiesta dei benefici per i lavoratori sospesi di cui alle lettere da *a)* a *c)* dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge, la domanda deve essere presentata dal lavoratore, secondo le modalità stabilite dallo stesso INPS ai sensi del successivo art. 11.

Art. 8.

Erogazione dei benefici di cui all'art. 19, comma 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, è subordinata alla comunicazione mensile, da parte dell'ente bilaterale all'INPS ai sensi del successivo art. 10, dei nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa, del relativo periodo di erogazione nonché dell'impegno ad effettuare tale erogazione ai sensi del successivo comma 2.

2. La predetta quota integrativa è erogata al lavoratore secondo i tempi e le modalità proprie dell'ente bilaterale e, comunque, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sospensione e, nel caso di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge, del licenziamento.

3. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS è concessa in base alla data di presentazione delle domande secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 9.

Linee guida per il concorso integrativo degli enti bilaterali

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i trattamenti di sostegno del reddito di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, possono essere concessi unicamente in presenza di un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento della indennità stessa a carico degli enti bilaterali compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, a carico dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche. A questo fine l'INPS stipula, con gli enti bilaterali settoriali o territoriali ovvero con i fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, e di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, apposite convenzioni contenenti i seguenti elementi:

a) modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'ente bilaterale e della durata dell'intervento;

b) modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;

c) comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'ente bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;

d) tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;

e) modalità di accesso alla banca dati di cui all'art. 10 del presente decreto;

f) modalità e periodicità della rendicontazione.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono la dotazione minima, per ogni lavoratore e per ogni settore o categoria produttiva, della contribuzione a carico di imprese e di lavoratori per far fronte alla quota integrativa di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge. Dette indicazioni nazionali valgono per i territori che non abbiano già provveduto a determinare le risorse con specifica contrattazione collettiva. Gli accordi devono prevedere che la destinazione delle risorse sia prioritariamente orientata alla tutela delle sospensioni, non escludendo la possibilità di includere altre forme di tutela del reddito anche di lavoratori disoccupati. Gli enti bilaterali devono rendicontare le predette risorse in modo completo e veritiero, destinandole integralmente alle prestazioni previste, senza la possibilità di far valere sulle predette risorse le spese amministrative di gestione. L'ente bilaterale è tenuto a erogare gli interventi integrativi fino a concorrenza delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio annuale approvato. Convenzionalmente le risorse disponibili devono essere conteggiate con riferimento alle entrate dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) precedente all'anno di erogazione. Convenzionalmente la spesa deve essere contabilizzata nell'anno di erogazione (1° gennaio-31 dicembre). In sede di prima applicazione, il suddetto meccanismo determina l'ammontare delle risorse disponibili sui valori contabili di competenza del 2008, mentre la quantificazione della spesa tiene conto delle erogazioni dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. In assenza di certificazione del bilancio dell'ente bilaterale, la sede dell'INPS territorialmente competente può accertare le risorse disponibili ivi incluso l'esaurimento delle specifiche risorse destinate allo scopo.

Art. 10.

Banca dati dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche

1. Ai fini di una efficiente e trasparente circolazione delle informazioni e di una corretta gestione dei trattamenti previdenziali e di sostegno al reddito di cui all'art. 19 del decreto-legge, anche nell'ottica delle politiche attive e di reinserimento al lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS consente agli enti bilaterali e ai fondi convenzionati il libero accesso a una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento

di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei trattamenti, ivi compresi i casi di sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonché i nominativi dei lavoratori disponibili a un percorso di riqualificazione professionale ovvero, in caso di perdita di lavoro, a un lavoro congruo.

2. Nell'ottica della semplificazione e della più razionale gestione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-*bis*, del decreto-legge, la banca dati di cui al comma 1 è liberamente accessibile anche ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, alle regioni, in base a quanto convenuto nell'accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, regioni e province autonome, e alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I lavoratori interessati alla indennità di cui alla lettera *c)* dell'art. 19, primo comma, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, a seguito di licenziamento devono comunicare all'INPS territorialmente competente, secondo le modalità stabilite dall'Istituto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la richiesta del beneficio e la dichiarazione preventiva di disponibilità a un lavoro congruo utilizzando la modulistica di cui all'art. 11. La sede territoriale competente dell'INPS immette i dati del lavoratore nella banca dati di cui al comma 1 contestualmente al riconoscimento della relativa indennità.

4. La banca dati di cui al comma 1 deve contenere tutte le informazioni utili, compresa la qualifica professionale e il titolo di studio del percettore del trattamento o sussidio e ogni altra informazione utile ai fini delle politiche di formazione e attivazione del lavoratore.

Art. 11.

Dichiarazione di disponibilità

1. Ai fini della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, a un percorso di riqualificazione professionale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge, l'INPS adegua, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la propria modulistica on line e cartacea in modo da contemplare, a seconda dei casi, la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro ovvero la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale da parte di tutti i lavoratori beneficiari di indennità, comunque denominate, a cui è subordinata la concessione di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito.

2. La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere rese nota all'INPS all'atto della domanda del trattamento secondo le modalità comunicate dall'INPS stesso. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'INPS predispone apposita modulistica e definisce le modalità di raccolta e conservazione della dichiarazione di immediata disponibilità e della relativa autorizzazione del lavoratore al trattamento dei dati.

Art. 12.

Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito

1. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

2. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati. Il mancato invio tempestivo di dette informazioni può comportare, per i responsabili degli uffici dei centri per l'impiego o di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, responsabilità per danno erariale e in ogni caso determina, per i servizi competenti autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e delle relative leggi regionali la revoca della autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, i servizi competenti di cui all'art. l del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili delle attività formative ovvero, a seconda delle fattispecie, i datori di lavoro che assumono i lavoratori disponibili a una offerta di lavoro congrua comunicano tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, la durata e la tipologia di tali attività o contratti, sulla base di una modulistica on line predisposta dall'INPS entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Resta inteso che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.

Art. 13.

Indennità una tantum *ai collaboratori coordinati e continuativi*

1. La prestazione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge, come incrementata in via transitoria per l'anno 2009 dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è erogata dall'INPS ai soggetti che presentano i requisiti di legge, sulla base di una modulistica predisposta dall'INPS entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS è concessa in base alla data di presentazione delle domande secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 14.

Criteri di priorità nella erogazione delle prestazioni

1. Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte dall'INPS sulla base della data di presentazione della domanda nei limiti delle specifiche risorse di cui all'art. 1, comma 1, che includono, ove previsti, anche gli oneri per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare, e lo stesso Istituto trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione delle domande accolte e della relativa spesa. Le informazioni relative alle misure di cui all'art. 19 del decreto-legge sono rese disponibili agli enti bilaterali e, ai fini di monitoraggio, all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e a Italia Lavoro S.p.A.

2. Qualora la previsione di spesa legata alle indennità già autorizzate superi l'80 per cento dei limiti di cui all'art. 1 del presente decreto, l'INPS informa tempestivamente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni conseguenti.

3. Qualora la previsione di spesa legata alle indennità superi il 95 per cento dei limiti di cui all'art. 1 del presente decreto, l'INPS sospende l'autorizzazione di ogni altra prestazione.

Art. 15.

Disposizione finale

1. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per il controllo di competenza.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 139

09A08341

DECRETO 2 luglio 2009.

Nomina delle Consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartire di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 7 del 15 gennaio 2008 con la quale si designano la dptt.ssa Teresa Blandino e la dott.ssa Vincenzina Perciavalle quali consigliere provinciali effettiva e supplente della Provincia di Vibo Valentia;

Visti i curricula vitae della dott.ssa Teresa Blandino e della dr.ssa Vincenzina Perciavalle allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti daI succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Vibo Valentia;

Decreta:

La dott.ssa Teresa Blandino e la dott.ssa Vincenzina Perciavalle sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA
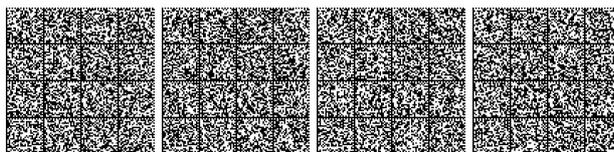
CURRICULUM VITÀE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Teresa Blandino

ESPERIENZE LAVORATIVE	
Data(1959 - 1996)	Docente nelle Scuole secondarie
Data(1994 - 1996)	Assessora alle politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Vibo Valentia
Data(dal 2004)	Consigliera di Parità effettiva della provincia di Vibo Valentia, nominata dal Ministero del Lavoro con Decreto del 24-02-2004
Data(1999.- 2004)	Presidente della Commissione Pari Opportunità u/d della provincia di VV
Data(dal 2005)	Responsabile attuale Comitato P.O. u/d della provincia di VV
Data(dal 2001)	Componente gruppo nazionale "Azioni positive" della Rete delle Consigliere di Parità
Data(dal 2005)	Componente gruppo Nazionale "Bilancio di Genere" della Rete delle C.di P.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
Data (1962)	Laurea in lettere e filosofia
Data(1998 -2007)	Master Università APRA (RM) Società – lavoro – scuola Seminari ISFOL: Bilancio di Genere Conciliazione L. 53/00 Progetti di flessibilità art.9 L.53/00 Discriminazioni di Genere (Direttive europee) Formazione e Comunicazione Mobbing e Molestie sessuali nel mondo del lavoro Sistemi produttivi locali e politiche della formazione e lavoro La donna e il lavoro sommerso La mediazione culturale (Seminario Università LUMSA)
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE	Esperta nelle politiche Pari opportunità u/d Esperta nella Istituzione di organismi di Pari opportunità Competente nella redazione di statuti e regolamenti su codici etici Relatrice sulla legge n. 125/1991 e sue successive modifiche Relatrice sulla legge n. 154/2003 Relatrice sull'art. n. 9 della legge 53/2000 Uso di internet e di Word
INTERESSI	Socia Fondatrice della Associazione femminile "Il filo di Arianna" a VV Membro del bureau del M.I.A.M.S.I. (O.N.G. presso l'O.N.U.) Rappr. italiana M.I.A.M.S.I. al Congr. Europeo di Strasburgo Rappr. Italiana M.I.A.M.S.I. al Congr. Mondiale di Guadalajara (Messico) Socia Fondatrice della F.I.D.A.P.A- a Vibo Valentia Rappr. Della Consulta Diocesana nel Forum della Famiglia a Reggio Cal. Socia dell'A.G.E. (Associazione genitori) Componente Direttivo Associazione "Violenza, donne e minori"

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome	**VINCENZINA PERCIAVALLE**
Data di nascita	**10/1/46**
ESPERIENZA LAVORATIVA	
• Date (da – a)	***dall'a.s.1970/71 al 2001/2002***
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione**
• Tipo di azienda o settore	**la Scuola Media Statale di Pizzo**
• Tipo di impiego	
Attuali incarichi	**Vice presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità uomo-donna di Vibo Valentia dal 2004** **Docente di "Politiche delle pari Opportunità" presso l'A.N.A.P. di Briatico V.V. dal 2008** **Responsabile dello " Sportello Donna" organizzato dalla Provincia di Vibo Valentia e dalla Consigliera provinciale di Parità** **Responsabile del progetto "Giudizi e Pregiudizi" per le scuole superiori di Vibo Valentia organizzato dalla Commissione provinciale P.O. e dall'ufficio della Consigliera provinciale di Parità.** **Commissario straordinario del Comune di Vibo Valentia del C.A.S. (Centro di aggregazione sociale) nel 2006 e nel 2009**
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
• Date (da – a)	**1970**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Lettere Classiche Università degli studi di Catania**
• Qualifica conseguita	**Laurea 110/110**

• Date (da – a)	**1972**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Università degli studi di Catania**
• Qualifica conseguita	**Diploma di Specializzazione in Archeologia 90/100**
• Date (da – a)	**1996**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**C.O.F. Università degli Studi Di Catania**
• Qualifica conseguita	**Attestato di partecipazione al Master "Orientamento e Formazione"**
• Date (da – a)	**1998**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Università degli Studi Di Catania**
• Qualifica conseguita	**Attestato di partecipazione al Master " Tecnica della Comunicazione Politica"**
• Date (da – a)	**Giugno 2008**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Regione Calabria, Ministero Del Lavoro, consigliera Reg. di Parità**
• Qualifica conseguita	**Attestato di partecipazione al Seminario di studio su "Il Gender Budgeting: strumento di sviluppo sociale e territoriale"**
• Date (da – a)	**Marzo 2007**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Ufficio Regionale della Consigliera di Parità della Calabria**
• Qualifica conseguita	**Attestato di partecipazione al Seminario di studio su "art.2 L.125/1991 e art.9 L. 53/2000**

• Date (da – a)	**2007**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Ufficio provinciale della Consigliera di Parità di Vibo Valentia,**
• Qualifica conseguita	**Attestato di partecipazione al seminario di studio su "Violenza contro la donna come reato contro i diritti umani"**
• Date (da – a)	**2008**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Ateneo Pontificio Regina Apostolorum** **Istituto di Studi Superiori sulla Donna**
• Qualifica conseguita	**Attestato di partecipazione al Master " Donna cultura e società"**
• Date (da – a)	**2008**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Regione Sicilia e dall'Ass. Provinciale del lavoro di CT.**
• Qualifica conseguita	**Attestato di partecipazione al seminario " Mobbing: profili giuridici, psicologici, sociali"**

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA	**italiano**
ALTRE LINGUA	
	INGLESE
• Capacità di lettura	**BUONO**
• Capacità di scrittura	**BUONO**
• Capacità di espressione orale	**BUONO**

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Relatrice al convegno " Donne ed etnie" Vibo Valentia 7/ 03/ 2006

Relatrice al convegno " Dolores Prato: linguaggio femminile" Vibo Valentia 11/ 03/ 2005

Relatrice al convegno " Discriminazioni ed educazione alla cultura di genere" V.V. 20/ 04/ 2006

Relatrice al convegno " La cultura delle Pari Opportunità" C.A.S. di Vibo marina 8/ 03 / 2007

Relatrice al convegno " Pregiudizi ed immigrazione" Vibo valentia 18/ 04/ 2007

Relatrice al convegno " Margherite Yourcenar: passione ed arte per governare" V.V. 11/ 06/ 2007

Relatrice al convegno " Donne e politica" Vibo Valentia 20/ 11/ 2007

Relatrice al convegno " Disoccupazione femminile e politiche di conciliazione" V.V. 10/ 02/ 2008

Relatrice al convegno " Femminismo e pensiero della differenza" Vibo Valentia 8/ 03/ 2008

Relatrice al convegno " Legge regionale n. 20: promozione e sostegno dei centri antiviolenza" Vibo Valentia 18/ 10/ 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI TUTTA L'AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
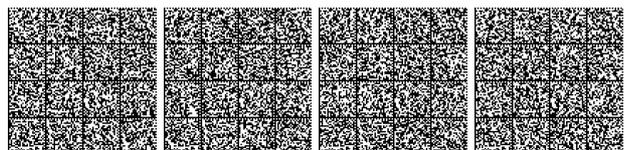
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	**UBBLICAZIONE DI OPUSCOLI** **-"Bullismo e devianze scolastiche" ABCittà società. Milano 2004-** **- Opuscoli su Mobbimg, Stolking, Violenza di genere, Legislazione di parità, Leggi sugli aiuti all'imprenditoria femminile e sulla Conciliazione, pubblicati a cura della Commissione provinciale di P.O. e dall' ufficio della Consigliera di Parità.** **-"Unione Europea e politiche scolastiche comunitarie" Scuola e Didattica 1992;** **-"Le abilità di base dell'italiano" Scuola e Didattica 1993;** **-"Le problematiche dell'adolescenza" edizioni San Paolo s.r.l. 1997;** **-"La Calabria Napoleonica e il Brigantaggio" . Luigi Pellegrino editore 2003;** **-"L'Assedio di Amantea del 1806" Baruffa editore 1997;**
PATENTE O PATENTI	
ULTERIORI INFORMAZIONI	[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]
ALLEGATI	-Nomina Responsabile " Sportello Donna" Provincia di Vibo Valentia. -Attestato di partecipazione al Master "Donna, cultura e società"- Pontificio Ateneo Apostolorum. -Nomina Commissario straordinario CAS di Vibo Valentia anni 2006 e 2009. -Fotocopia verbali nomina a v.presidente Commissione provinciale Pari Opportunità anni 2005 e 2009. -attestato di partecipazione al seminario di studi " Art. 2 Legge 125/1991 e Art.. 9 Legge 53/2000 Ufficio Consigliera Regionale di Parità. -Attestato di partecipazione al corso di formazione " Il Gender udgeting: strumento di sviluppo sociale e territoriale" Regione Calabria e Consigliera regionale di Parità. -Attestato di partecipazione al Seminario di studio " Violenza contro le donne come reato contro i Diritti umani". Ufficio Consigliera Provinciale di parità Vibo Valentia. -Attestato di partecipazione in qualità di relatrice al convegno " Un universo di genere: problematiche e difficoltà" Commissione Provinciale Vibo Valentia. -Nomina Responsabile del Progetto per le scuole superiori di Vibo Valentia " Giudizi e Pregiudizi" Provincia di Vibo Valentia e Commissione Pari Opportunità

09A08484

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 19 giugno 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di piazzale Libia (articolo 136, lettera *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/09665).

LA GIUNTA

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 6 aprile 1990, della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento dell'area di P.le Libia in Comune di Milano, nell'elenco relativo all'art. 1 della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale del 6 aprile 1990 della Commissione per la tutela delle bellezze naturali di Milano all'albo pretorio del Comune di Milano in data 8 maggio 1990;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale del 6 aprile 1990 non sono state presentate osservazioni in merito;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 7 aprile 2008, della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, estendendo l'area oggetto di tutela, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area di Piazzale Libia, in Comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela prescrizioni d'uso costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 2 del 7 aprile 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del Comune di Milano, in data 11 giugno 2008;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce all'area di P.le Libia particolare valenza paesaggistica sia in riferimento al grande interesse storico e alla regolarità del disegno urbanistico, sia in riferimento alle intrinseche qualità vegetazionali e alla continuità delle alberate che consente di esaltare particolari scorci prospettici;
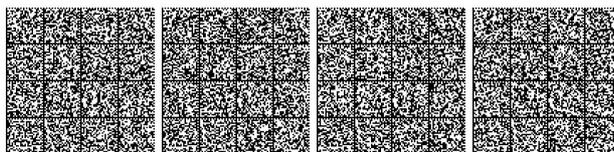
Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 2 del 7 aprile 2008 è stata presentata alla Regione, in data 4 luglio 2008, prot. reg.le Z1.2008.0012255, un'osservazione da parte del Comitato P.le Libia nella quale è richiesta l'esclusione di ogni intervento edilizio anche in sottosuolo nel sedime della piazza;

Considerato che per l'analisi e la valutazione della suddetta osservazione si è tenuto conto della storica presenza delle alberature d'alto fusto da tempo consolidate e delle aree verdi che determinano il disegno urbanistico della piazza, quali elementi caratterizzanti il tessuto urbano come fattori persistenti nella memoria collettiva;

Ritenuto di decidere, sulla base delle sopraindicate considerazioni, in merito al parziale accoglimento dell'osservazione presentata dal Comitato di P.le Libia, limitatamente all'integrazione, nei criteri di gestione, di più specifiche attenzioni relative alla salvaguardia delle essenze arboree e delle aree verdi nel caso di realizzazione di eventuali opere in sottosuolo;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonchè il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I, capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area di P.le Libia per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'Allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di approvare quale perimetro delle suddette aree, quello descritto e restituito graficamente nell'allegato 1 punto 2 «Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'Allegato 2 «Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi», che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del d.lgs. n. 42/04 e s.m.i;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al Comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Milano, 19 giugno 2009

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO *1*

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica dell'area di Piazzale Libia in Comune di Milano

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

L'ambito in questione è caratterizzato da un pregevole disegno urbanistico di interesse storico, con presenze di arredo arboreo, anche d'alto fusto, di impianto da tempo consolidato e costituisce un insieme unitario dove si armonizzano nella grande regolarità di spazi pubblici, architettura e natura.
La piazza e i viali rivestono un ruolo importante dal punto di vista paesaggistico nel definire questa parte della città di Milano, anche in riferimento alle intrinseche qualità vegetazionali, all'ampiezza degli spazi aperti, alla continuità e imponenza delle alberate, all'opportunità di percepire notevoli scorci prospettici.
Gli edifici che affacciano sulla piazza e sui viali contribuiscono a definire lo specifico assetto paesaggistico e i viali alberati permettono di percepire profonde visuali e ampi spazi che si alternano ai volumi degli immobili.

PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

L'area oggetto di tutela comprende Piazzale Libia e i viali Lazio, Cirene, via Tiraboschi e via Cadore nel loro complesso, nonché gli 8 isolati al contorno del suddetto piazzale, delimitati dalle seguenti strade o tratti di esse:

1. via Seneca, tratto di via Vasari;
2. tratto di via Morosini, via Properzio;
3. via Italico Silio, tratto di via Bergamo;
4. tratto di via Comelico, via Lucano;
5. tratto di via Maj, tratto di via Friuli;
6. tratto di via Friuli, tratto di via Ferrini;
7. via Sallustio, tratto di via Sigieri;
8. tratto di via Pier Lombardo, via Svetonio.

Tutti i sedimi stradali delle vie o tratti di via indicati, comprese le facciate e le coperture fino al colmo degli edifici su di essi prospicienti, sono da considerarsi inclusi nella perimetrazione;
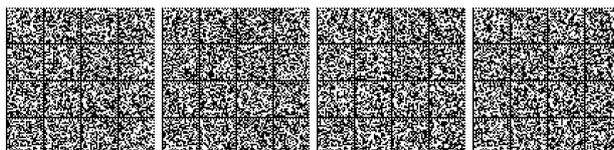
PERIMETRO AMBITO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - art. 136 - D.Lgs. n.42/2004
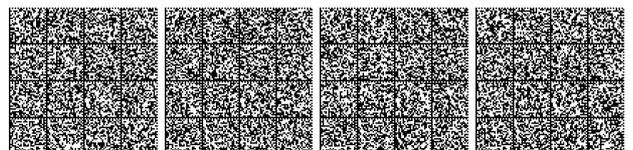
ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Ambito di tutela paesaggistica dell'area di Piazzale Libia in Comune di Milano

Alcune premesse
I criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d' intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- Gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo D.Lgs. 42/2004 dal Soprintendente competente;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- Ai sensi degli artt. 11, 50 e 169 del D.L.gs 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione deve preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente competente, anche in assenza di vincolo;

Prescrizioni generali

La finalità della tutela paesaggistica è conservare e valorizzare l'impianto originale della piazza e dei viali che vi dipartono, conservare i caratteri costitutivi (tipologici, materici e vegetali) e percettivi che la caratterizzano, è pertanto opportuno che gli interventi di manutenzione o trasformazione siano verificati sulla base dei seguenti indirizzi e raccomandazioni:

- Attenta sistemazione e valorizzazione delle aree verdi, nonché salvaguardia delle alberature esistenti, conservando l'impianto delle specie arboree, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi, evitando di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo. In caso di sostituzione dei soggetti arborei occorrerà prevedere le opportune compensazioni che la Commissione per il Paesaggio dovrà attentamente valutare. In questi casi occorrerà presentare idonea documentazione atta ad esplicitare le ragioni per le quali si chiede la sostituzione, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei nuovi soggetti arborei da piantare.

- Tutela e conservazione dell'originario impianto urbanistico e disegno storico della piazza e dei viali, in riferimento al mantenimento dei parterre centrali e al disegno del verde in
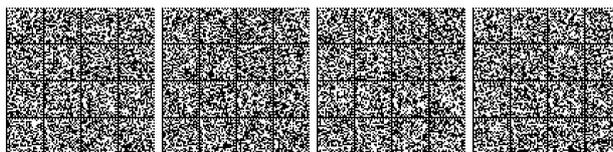
generale, sottoponendo la scelta e installazione di elementi d'arredo e di illuminazione a specifici piani/progetti generali che assicurino la coerenza di detti manufatti ed interventi con i caratteri del contesto e il rispetto del disegno architettonico degli stessi.

- Salvaguardia dei coni ottici e della percepibilità della piazza verso le strade che vi dipartono nonché dalle strade verso la piazza stessa, ponendo particolare attenzione nella apposizione/installazione di cartellonistica pubblicitaria o altri manufatti che possano alterare la visuale d'insieme;
  - è comunque esclusa, in ogni caso, la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni;
  - è ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - non è ammessa l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) all'interno dell'ambito assoggettato a tutela e lungo il suo perimetro, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo, anche temporaneo. Potrà eventualmente essere consentita, la cartellonistica pubblicitaria, solo sulle pensiline di riparo dei passeggeri, alle fermate dei mezzi pubblici, nelle dimensioni massime di cm 70 x 100;
  - gli esercizi commerciali possono esporre insegne, anche luminose, solo su filo facciata e su filo serramento, rapportando le dimensioni agli elementi architettonici dell'edificio. Sono comunque vietate le insegne a bandiera;

- Eventuali interventi di manutenzione o sistemazione della piazza o di sue parti, di adeguamento delle sedi stradali o di realizzazione di opere in sottosuolo, dovranno garantire la salvaguardia delle aree verdi e delle alberature esistenti nella loro collocazione originaria e senza comprometterne l'apparato radicale. Inoltre dovrà essere salvaguardato il disegno architettonico della piazza, valutando con attenzione l'eventuale introduzione di nuovi elementi o manufatti;

- Le eventuali opere in sottosuolo non devono interferire sensibilmente con la zona di protezione degli alberi in quanto, a medio-lungo termine, questo può provocare la riduzione dell'apparato radicale e danneggiare conseguentemente le piante esistenti; a tal fine anche gli adeguamenti delle reti tecnologiche - quali condotte idriche, elettriche e di distribuzione del gas - devono riconfermare i tracciati esistenti prevedendo gli eventuali necessari ampliamenti tenendo in attenta considerazione la tutela della zona di protezione dell'albero sopra indicata;

- Prevedere, in caso di nuovi interventi di riorganizzazione della piazza, la rimozione degli elementi d'arredo e degli impianti incongruenti;

Prescrizioni particolari:
Interventi sui prospetti degli edifici ricompresi nella perimetrazione del vincolo e su quelli fronteggianti i viali

- Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai prospetti degli edifici prospicienti piazzale Libia e i quattro viali di accesso Tiraboschi - Cirene - Cadore - Lazio, dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari degli edifici, con riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto degli eventuali elementi decorativi

presenti. Tali interventi dovranno essere inquadrati e studiati in progetti organici di sistemazione o rivisitazione dell'intera facciata, tenendo conto dei rapporti che essa intrattiene con la cortina edilizia che definisce lo specifico paesaggio urbano. Sono pertanto da escludersi modifiche su singole unità immobiliari o parti dell'edificio che non siano inserite in una verifica/proposta progettuale organica come sopra indicato.

- L'apposizione in facciata di apparati e impianti tecnologici, quali condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas, può alterare in modo significativo gli aspetti compositivi e i caratteri architettonici degli edifici. Tali apparati e impianti devono pertanto essere preferibilmente collocati su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati il più possibile nel numero e posizionati secondo regole che tengono conto, per ogni edificio, del migliore inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti, e nel caso dei tubi della rete di distribuzione del gas, adeguarsi ai colori della facciata appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura della medesima già esistenti

- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente l'intero edificio, conservando caratteri geometrici e materici delle falde e dei prospetti, introducendo, preferibilmente su fronti non affacciati su spazi pubblici, lucernari a filo allineati tra loro in orizzontale, ad una distanza dal filo facciata di massima non inferiore a 1,00 ml., e in verticale in asse e allineati con le aperture sottostanti. L'apertura di lucernari e di finestre in inclinazione di falda sulle strade e piazze pubbliche è consentita a condizione che vengano rispettate le regole di allineamento orizzontale e verticale sopraindicate e che non interessino nel complesso una superficie superiore al 5% della superficie dello sviluppo della falda su cui insistono. E' inoltre consigliabile che le singole aperture non superino ciascuna la superficie di mq 1. In alternativa, dove la sagoma attuale dell'edificio e l'altezza del sottotetto lo permettano, è ammessa la realizzazione di finestre in asse e allineate con quelle esistenti sulle murature perimetrali, all'interno di un progetto che consideri l'intero prospetto.

09A08482

DELIBERAZIONE 19 giugno 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Piscina Caimi (articolo 136 lettera *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/09666).

LA GIUNTA

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004., n. 42 Parte terza, Titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 6 aprile 1990, della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento della Piscina Caimi in Comune di Milano, nell'elenco relativo all'art. 1 della legge 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale del 6 aprile 1990 della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano all'albo pretorio del Comune di Milano in data 8 maggio 1990;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale del 6 aprile 1990 non sono state presentate osservazioni in merito;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 7 aprile 2008, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., estendendo l'area oggetto di tutela, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area della Piscina Caimi, in Comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela prescrizioni d'uso costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 2 del 7 aprile 2008 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del Comune di Milano in data 11 giugno 2008;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce la Piscina Caimi, compresa nell'isolato delimitato dalle vie Carlo Botta, Pier Lombardo, Giorgio Vasari e via Lattuada, quale spazio pubblico di valore storico testimoniale degli anni '30 connotato dallo specchio d'acqua ad anfiteatro, dalle alberature circostanti e dall'edificio, parte integrante dell'impianto, che emerge per i particolari valori architettonici, storici e testimoniali; rilevando altresì la necessità di verificare con attenzione anche le trasformazioni lungo le vie che la delimitano, definendone la scena urbana;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 2 del 7 aprile 2008 non sono state presentate osservazioni in merito;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera:

Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area della Piscina Caimi per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 "Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela" dell'Allegato 1 "Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Di approvare quale perimetro della suddetta area, quello descritto e restituito graficamente nell'allegato 1 punto 2 "Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'Allegato 2 "Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi", che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del d.lgs. n. 42/04 e s.m.i.;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al Comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Milano, 19 giugno 2009
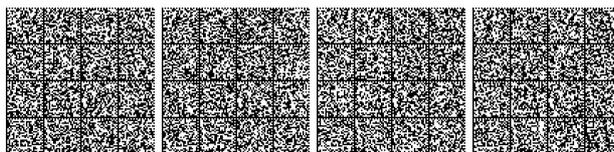
Il segretario: PILLONI

ALLEGATO *1*

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica della Piscina Caimi in Comune di Milano

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

La Piscina Caimi, inserita in un contesto urbano fortemente edificato, costituisce un pregevole complesso architettonico rappresentato soprattutto dall'attrezzatura sportivo-balneare di epoca razionalista che con il suo specchio d'acqua di disegno ad anfiteatro, si inserisce in un'area prativa e alberata di notevole bellezza ambientale.
Le storiche alberature, ancora presenti, racchiuse tra il limite della vasca e la recinzione in muratura, sono parte integrante dell'impianto che rappresenta uno spazio pubblico di valore storico testimoniale degli anni '30, fortemente connotato anche dall'edificio di servizio che emerge per i particolari valori storico architettonici.
La scena urbana di riferimento nel complesso è definita anche dalle cortine edilizie percepibili dal suo interno, che contribuiscono a definirne il carattere identitario e devono pertanto essere oggetto di particolare attenzione in riferimento alle interrelazioni con il complesso della Piscina.

PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

L'area della Piscina Caimi - facente parte dell'isolato delimitato dalle vie Carlo Botta, Pier Lombardo, Giorgio Vasari e via Lattuada, che comprende: l'intero complesso della piscina con gli edifici di servizio e relative pertinenze esterne, il tratto di via Carlo Botta che ne delimita il lato nord-ovest ed il tratto di via Pier Lombardo che ne delimita il lato nord-est. I due tratti delle vie sopraindicati sono da considerarsi comprensivi del sedime stradale, delle facciate e delle coperture fino al colmo degli edifici che vi prospettano;
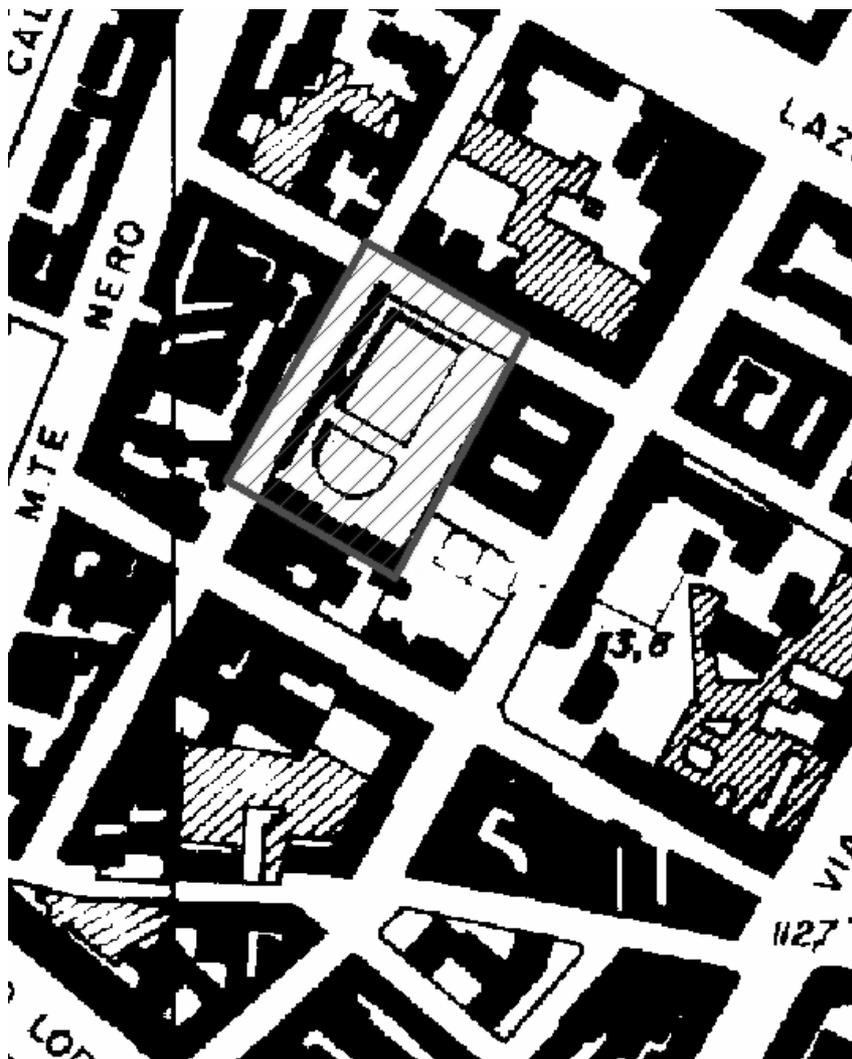
PERIMETRO AMBITO DELLA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

ALLEGATO *2*

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Ambito di tutela paesaggistica della Piscina Caimi in Comune di Milano

Alcune premesse
I seguenti criteri e prescrizioni evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- Gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo D.Lgs. 42/2004 dal Soprintendente competente;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.
- Ai sensi degli artt. 11, 50 e 169 del D.L.gs 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione deve preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente competente, anche in assenza di vincolo;

Criteri e prescrizioni

La finalità della tutela paesaggistica è conservare e valorizzare l'impianto originale della piscina e delle sue pertinenze (aree verdi, alberature, gradinate), nonché del manufatto architettonico che comprende le funzioni di servizio. E' pertanto opportuno che gli interventi di manutenzione o trasformazione siano verificati sulla base dei seguenti indirizzi e raccomandazioni:

- Attenta sistemazione e valorizzazione dell'area verde, nonché salvaguardia delle alberature esistenti, con periodici interventi fitosanitari e manutentivi. Evitare inoltre di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo;

- Tutela dell'assetto complessivo dell'impianto, conservando l'originario disegno della vasca d'epoca razionalista ad anfiteatro, dei materiali costruttivi e delle gradinate al contorno che collegano il dislivello tra la zona prativa e lo specchio d'acqua. Dovrà essere inoltre conservato l'obelisco posto al centro della vasca minore, quale elemento storico e di riconoscimento del luogo.
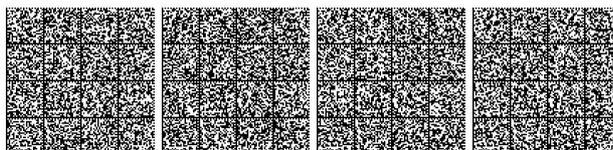
- Gli eventuali inserimenti di elementi di arredo e di illuminazione dovranno essere oggetto di specifici progetti complessivi che assicurino la coerenza con i caratteri propri dell'impianto storico ed il rispetto degli elementi storici che lo connotano.

- Non dovranno essere posizionati cartelli e altri elementi pubblicitari all'interno dell'impianto e sui muri di recinzione perimetrali esterni, al fine di conservare gli elementi stilistici e architettonici dell'originario complesso sportivo.

- Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai prospetti dell'edificio principale (ingresso, spogliatoi, e servizi generali) dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari, con riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura nonché al rispetto degli eventuali elementi decorativi presenti. Dovrà essere in particolare rispettato il rapporto pieno-vuoto sulla facciata prospiciente la vasca, dovranno essere conservati il solarium al piano superiore e il pergolato che lo caratterizza al fine di conservare lo storico disegno e gli elementi che connotano l'immobile nel periodo razionalista. Per le stesse motivazioni, dovranno essere salvaguardati i due pergolati posti ai lati dell'edificio in prossimità della vasca.

09A08483

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 21 maggio 2009, n. 56.

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

La presente circolare, emanata ai sensi del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, definisce le modalità con le quali i soggetti - pubblici e privati - che intendono esercitare l'attività di gestori di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, devono presentare domanda al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito denominato «CNIPA»).

La presente circolare abroga e sostituisce la circolare 24 novembre 2005, n. CNIPA/CR/49.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del richiedente, deve essere redatta in formato elettronico e deve indicare:

I. la denominazione, o la ragione sociale del soggetto richiedente;

II. la sede legale del soggetto richiedente;

III. il nominativo del rappresentante legale (nel caso in cui i rappresentanti sono più di uno, va indicato il nominativo di ciascuno di loro) del soggetto richiedente;

IV. l'elenco dei documenti allegati.

È opportuno che nella domanda siano indicati anche il nominativo e i recapiti (numeri telefonici, numeri di telefax, indirizzo di posta elettronica) di uno o più referenti cui rivolgersi in presenza di problematiche di minore importanza che possono essere risolte per le vie brevi.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 e di ottemperare a quanto previsto dagli articoli 16, 21, 22 e 23 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 - fatta salva la facoltà di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico sulla documentazione amministrativa», nel seguito indicato «Testo unico» - alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, nei formati di seguito indicati, i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;

b) copia dello statuto sociale aggiornato, rilasciato dalla competente Camera di commercio industria artigianato e agricoltura in data non anteriore a novanta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;

c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese, con dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a novanta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda;

d) dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo o dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi della normativa vigente - di data non anteriore a trenta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda - attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto;

e) prospetto della situazione patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda (sono tenute a questo adempimento solo le società già operative);

f) relazione dell'organo preposto al controllo o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera *e)*;

g) documentazione equivalente a quella prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del Testo unico (sono tenute a questo adempimento le società costituite all'estero ed aventi sede in Italia);

h) elenco nominativo dei rappresentanti legali dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonché di eventuali altri soggetti preposti all'amministrazione, con l'indicazione dei relativi poteri. Ognuno dei suddetti soggetti dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, comprovati dalla seguente documentazione, che dovrà essere fornita in formato cartaceo:

1) per i cittadini italiani residenti in Italia:

aa) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

bb) certificato del casellario giudiziale;

cc) certificato relativo ai carichi pendenti;

2) per i soggetti che non rientrano nella categoria di cui al precedente punto 1):

aa) dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, attestante il possesso dei suddetti requisiti di onorabilità;

bb) certificati attestanti che il soggetto non sia stato dichiarato fallito o non sia assoggettato a procedure concorsuali.

Le firme apposte sulla documentazione sopraelencata devono esser legalizzate con le modalità previste dal citato Testo unico. Alternativamente, i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» - potranno dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'iscrizione al suddetto albo alla data di presentazione della domanda di iscrizione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del medesimo Testo unico;

i) copia della polizza assicurativa - o certificato provvisorio impegnativo - stipulata per la copertura dei rischi derivanti dall'attività e dagli eventuali danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni;

l) copia dell'ultimo bilancio e relativa certificazione, se la società è stata costituita da più di un anno;

m) dichiarazione, sottoscritta dal presidente della società o dal legale rappresentante, attestante la composizione dell'azionariato con l'indicazione dei soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta al capitale sociale medesimo in misura superiore al 5%, nonché della data a cui si riferisce detta dichiarazione;

n) manuale operativo redatto come indicato al successivo punto 2.1, sottoscritto dal legale rappresentante o dal responsabile del servizio di posta elettronica certificata, come indicato ai sensi della successiva lettera *p)*;

o) piano per la sicurezza, in copia cartacea, redatto come indicato al successivo punto 2.2, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal legale rappresentante o dal responsabile del servizio di posta elettronica certificata, come indicato ai sensi della successiva lettera *p)*;

p) relazione descrittiva della struttura organizzativa, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

1) i nomi dei responsabili delle attività di cui all'art. 21 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 e la descrizione delle mansioni da essi svolte nell'esercizio di dette attività;

2) il nome del responsabile del servizio di posta elettronica certificata;

3) i requisiti di competenza ed esperienza del personale di cui ai punti precedenti;

4) l'organigramma della struttura organizzativa con l'evidenza del dettaglio della struttura dedicata alla posta elettronica certificata. Per ognuno dei responsabili di cui al precedente punto 1) si richiede di indicare anche il numero delle risorse umane coordinate nell'ambito dell'attività di competenza.

Le società e le pubbliche amministrazioni che affidano alcune delle proprie attività del servizio di posta elettronica certificata ad una terza parte che le gestisce in outsourcing dovranno indicare le modalità con le quali i responsabili di cui ai precedenti punti 1) e 2) esercitano le loro funzioni nei confronti della suddetta terza parte;

q) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di piena disponibilità a consentire l'accesso di incaricati del CNIPA presso le strutture dedicate all'erogazione del servizio di posta elettronica certificata al fine di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi e funzionali di cui alla documentazione allegata alla domanda. Qualora le società e le pubbliche amministrazioni affidino alcune delle attività proprie del servizio di posta elettronica certificata ad una terza parte, che le gestisce in outsourcing, dovrà essere presentata analoga dichiarazione anche dalla terza parte;

r) descrizione delle caratteristiche di sicurezza dei dispositivi utilizzati per la creazione della firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste di trasporto dalla quale si evinca il livello di protezione dei dati per la creazione della firma stessa e le modalità con le quali tale livello viene valutato;
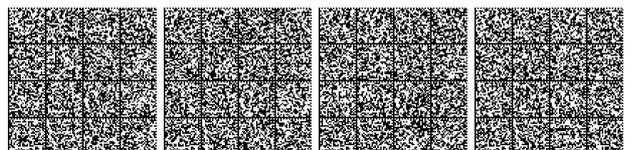
s) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, d'impegno a comunicare al CNIPA, entro il quindicesimo giorno, ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione a seguito della quale il CNIPA può procedere ad una nuova, anche parziale, valutazione dei requisiti o richiedere ulteriore documentazione;

t) descrizione delle modalità operative del servizio che dimostrino il rispetto delle regole tecniche (architettura tecnica e funzionale, indicazione dei principali prodotti/componenti software utilizzati);

u) dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi presso le quali è erogato il servizio;

v) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 e suo allegato.

I documenti di cui alle lettere *h)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, *v)* devono essere predisposti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale.

I restanti documenti possono essere presentati in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, purché sottoscritti con firma digitale.

La domanda di iscrizione e tutti i documenti predisposti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale devono essere forniti su supporto ottico.

Il plico chiuso, contenente la domanda e tutti i documenti allegati, deve essere inviato all'indirizzo postale istituzionale del CNIPA con l'indicazione del mittente. Sul plico deve essere apposta la dicitura «Domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».

La consegna può avvenire tramite servizio pubblico o privato oppure a mano, nelle ore d'ufficio (09.00-13.00 e 15.00-17.00) dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. In caso di consegna a mano verrà data formale ricevuta di ricezione del plico.

La domanda e i documenti, predisposti in formato elettronico e sottoscritti digitalmente, devono essere inviati anche alla seguente casella di posta elettronica certificata: cnipadir@cert.cnipa.it

Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, la domanda di iscrizione presentata da una pubblica amministrazione deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le misure adottate «affinché l'utilizzo di caselle di posta elettronica rilasciate a privati dall'amministrazione medesima: *a)* costituisca invio valido ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005; *b)* avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo art. 16, comma 2».

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del richiamato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, le pubbliche amministrazioni non devono presentare la documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*.

I certificatori già iscritti nell'elenco pubblico di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" sono esentati dalla presentazione della documentazione già prodotta ai fini dell'iscrizione, per la quale non sia richiesto uno specifico termine di validità, purché dichiarino espressamene nella domanda che essa è ancora valida.

2. REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI.

2.1 Manuale operativo.

Il manuale operativo deve individuare le regole generali e le procedure seguite dal gestore di posta elettronica certificata (PEC) nello svolgimento della propria attività e deve essere pubblicato a garanzia dell'affidabilità dei servizi offerti dal gestore stesso ai titolari di caselle di posta elettronica certificata e ai loro corrispondenti.

Detto manuale deve essere disponibile per la consultazione ed il download sul sito del gestore.

Il manuale operativo deve contenere, almeno:

a) i dati identificativi del gestore;

b) il nominativo del responsabile del manuale stesso;

c) i riferimenti normativi necessari per la verifica dei contenuti;

d) l'indirizzo del sito web del gestore ove è pubblicato e scaricabile;

e) le procedure nonché degli standard tecnologici e di sicurezza utilizzati dal gestore nell'erogazione del servizio;

f) le definizioni relative alle abbreviazioni e ai termini tecnici che in esso figurano;

g) la descrizione e le modalità del servizio offerto;

h) la descrizione delle modalità di reperimento e di presentazione delle informazioni presenti nei log dei messaggi;

i) le modalità di accesso e di fornitura del servizio;

j) i livelli di servizio e i relativi indicatori di qualità di cui all'art. 12 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005;

k) le modalità di protezione dei dati dei titolari delle caselle, gli obblighi e le responsabilità che ne discendono, le esclusioni e le eventuali limitazioni in caso di indennizzo, relativamente ai soggetti previsti all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005;

l) le procedure operative da attuare nel caso di cessazione dell'attività di gestore di posta elettronica certificata;

m) la versione del medesimo manuale.

È data facoltà di limitare le dichiarazioni contenute nel manuale operativo alle sole informazioni non soggette a particolari ragioni di riservatezza.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, il CNIPA può richiedere integrazioni della documentazione presentata ovvero effettuare opportuni controlli in merito a quanto dichiarato.

2.2 Piano per la sicurezza.

In considerazione della sua particolare riservatezza, il piano per la sicurezza – corredato della relazione descrittiva della struttura organizzativa - deve essere inserito all'interno del plico contenente la domanda, in una busta separata e sigillata da cui risulti la denominazione della pubblica amministrazione o la ragione sociale della società che richiede l'iscrizione e la dicitura «Piano per la sicurezza - versione del gg/mm/aa».

Il piano deve contenere, almeno:

a) la descrizione delle procedure utilizzate nell'erogazione del servizio (attivazione dell'utenza e organizzazione del servizio di posta elettronica certificata), con particolare riferimento ai problemi attinenti alla sicurezza, alla gestione dei log-file e alla garanzia della loro integrità;

b) la descrizione dei dispositivi di sicurezza installati;

c) la descrizione dei flussi di dati;

d) l'indicazione della procedura di gestione e conservazione delle copie di sicurezza dei dati;

e) l'indicazione della procedura da seguire al verificarsi di eventuali guasti di grande rilevanza che determinino l'arresto del servizio (occorre precisare i tipi di guasti per i quali sono state previste delle soluzioni: calamità naturali, dolo, indisponibilità prolungata del sistema, o altri eventi) e descrizione delle soluzioni proposte per farvi fronte, con informazioni dettagliate circa i tempi e le modalità previste per il ripristino;

f) l'analisi dei rischi (occorre precisare le possibili tipologie di rischio: dolo, infedeltà del personale, inefficienza operativa, inadeguatezza tecnologica, o altro);

g) la descrizione delle procedure per la gestione dei rischi di cui al punto precedente (occorre precisare i tempi di reazione previsti e i nomi dei responsabili tenuti ad intervenire);

h) l'indicazione dettagliata dei controlli previsti (occorre indicare, se è previsto, il ricorso periodico a ispezioni esterne);

i) l'indicazione della struttura generale e della struttura logistica dell'organizzazione e delle relative modalità operative;

j) una sommaria descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile di cui si compone la struttura;

k) una breve descrizione dell'allocazione degli impianti informatici, dei servizi e degli uffici collocati negli immobili che fanno parte della struttura;

l) l'indicazione delle modalità di gestione dei log dei messaggi;

m) una descrizione della procedura di accesso ai log dei messaggi da parte del personale del gestore;

n) la descrizione del sistema di riferimento temporale e della marca temporale adottata;

o) la descrizione dei sistemi adottati per garantire la riservatezza e l'integrità delle trasmissioni di messaggi mediante il sistema.

I certificatori qualificati accreditati, già iscritti nell'elenco pubblico tenuto dal CNIPA, potranno fare riferimento ai dati ed agli elementi contenuti nel piano della sicurezza già in possesso del CNIPA.

3. MODALITÀ DI ESAME DELLE DOMANDE.

Il CNIPA effettua, ai sensi della vigente normativa, l'esame delle domande di iscrizione presentate e la verifica della regolarità della documentazione prodotta adottando, nei tempi previsti, il conseguente provvedimento di accoglimento o di reiezione ovvero richiedendo una integrazione della documentazione.

Il soggetto nei confronti del quale sia stato adottato un provvedimento di reiezione dovrà dimostrare la cessazione delle cause che hanno determinato il mancato accoglimento della sua domanda, prima della presentazione di una nuova istanza.

Nel caso in cui sia stata richiesta l'integrazione della documentazione, essa dovrà essere trasmessa nei modi e nei termini previsti dalla presente circolare.

4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI GESTORI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

Il provvedimento di accoglimento della domanda d'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata è adottato dal CNIPA con apposita deliberazione. In tal caso, il CNIPA invia al richiedente la comunicazione dell'avvenuto accreditamento, indicando, contestualmente, le modalità di rilascio dei certificati di firma previsti dall'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005. Nella medesima comunicazione è contenuta la richiesta delle informazioni di carattere tecnico-operativo che dovranno essere fatte pervenire al CNIPA prima dell'avvio del servizio.

Almeno 48 ore prima dell'avvio del servizio, il gestore deve informarne il CNIPA, utilizzando la casella di posta elettronica certificata gestoripec@cert.cnipa.it, comunicando, contestualmente, i seguenti dati:

la data e l'ora di avvio del servizio;

l'URL presso il quale sarà reso disponibile il file, contenente le informazioni operative del gestore, codificato nel formato LDIF;

i recapiti del gestore (numero telefonico fisso o mobile, numeri di telefax, indirizzo di posta elettronica), nonché la casella di posta elettronica certificata del responsabile del servizio di posta elettronica certificata indicato ai sensi della lettera *p)* del punto 1. della presente circolare, che sarà utilizzata dal CNIPA per inviare comunicazioni di carattere tecnico - organizzativo.

Roma, 21 maggio 2009

Il presidente: PISTELLA

09A08582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.-12405-XVJ/6/34 2005 CE (102) del 03.07.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0476/03	**NITROGUANIDINA**		
05.06.2003	0282	1.1D	II^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice SIMMEL DIFESA S.P.A. con sede in COLLEFERRO (ROMA) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della società fabbricante "NIGU CHEMIE GmbH - WALDKRAIBURG - GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS-XVJ/2/45 2004 CE(46) del 03.07.2009, il manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Data Certificato	Denominazione Esplosivo		
		Numero ONU	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
15 84 01 All.		**Detonatore NONEL mod. MS GRUPPO DETONATORE 3 - 20 (intervallo 25ms)**		
	27.10.2003	**0360**	**1.1B**	**III**
15 84 01 All.		**Detonatore NONEL mod. LP GRUPPO DETONATORE 0-12, 14,16, 18, 20, 25, 30, ...60 (intervallo 100 ms)** **		
	27.10.2003	**0360**	**1.1B**	**III**
15 84 01 All.		**Detonatore NONEL mod. UNIDET GRUPPO DETONATORE U 400, 425, 450, 475, 500 (ms)**		
	27.10.2003	**0360**	**1.1B**	**III**
15 84 01 All.		**Detonatore NONEL mod. UNIDET GRUPPO DI TRASMISSIONE SL 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176 (ms)**, CONNETTORE A FASCIO*****		
	27.10.2003	**0360**	**1.1B**	**III**
15 84 01 All.		**Detonatore NONEL mod. UNIDET GRUPPO DI TRASMISSIONE EClip 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176 e 285 (ms) **		
	27.10.2003	**0360**	**1.1B**	**III**
15 84 01 All.		**Detonatore NONEL mod. SnapDet SL-Clip Gruppo di trasmissione: 0, 17, 25, 42, 67, 109, e 176(ms) Gruppo detonatore: 400, 425, 450, 475 e 500 (ms)**		
	27.10.2003	**0360**	**1.1B**	**III**
15 84 01 All.		**Detonatore NONEL mod. SnapDet Eclip Gruppo di trasmissione: 0, 17, 25, 42, 67,109, 176 e 285 (ms) Gruppo detonatori: 400, 425, 450, 475 e 500 ms)**		
	27.10.2003	**0360**	**1.1B**	**III**

Gli asterischi indicano quanto di seguito riportato:
*Il ritardo nominale è indicato specificamente per una lunghezza del cavo di segnale di 6,0m per i detonatori e di 3,6m per i gruppi di trasmissione.

**Eccezioni: LP 0 ritardo nominale 25 ms, LP 11 ritardo nominale 1110 ms, LP 12 ritardo nominale
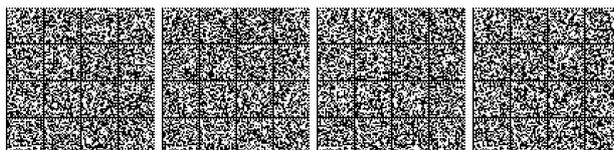
1235 ms, LP 20 ritardo nominale 2075 ms, SL0 ritardo nominale 1,75 ms, E Clip ritardo nominale 2,10 ms.

***Il connettore a fascio è un gruppo di trasmissione (SL0) a cui è attaccato un cordone di detonazione a un circuito, per trasmettere il segnale di accensione fino ad un massimo fino a 20 cavi di segnale.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice S.E.I. S.p.A. con sede in Ghedi (Brescia) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato " SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB – Svezia", su richiesta della società fabbricante "Dyno Nobel Europe, Gyttorp – Nora - Svezia.

Con decreto ministeriale 557/PAS-2375-XVJ/2/4 2005 CE (1) del 03.07.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.03.0089		**DETONATORE ELETTRICO 1DPWH 100 A**		
	19.12.2003	0366	1.4S	III^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice AVIO S.P.A..con sede in Colleferro (Roma), ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, - FRANCIA" su richiesta della "Dassault Aviation" Parigi – Francia. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "Dassault Aviation" - Argenteuil Cedex – Francia.

Con decreto ministeriale 557/PAS-6289-XVJ/6/20 2008 CE (27) del 03.07.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
ENB/P/030/02 num. 1	**PROPELLANT PACK-TWO 65 GRAIN STICKS (p.n. 557381-000)**		
19.07.2002	0323	1.4 S	V/A
ENB/P/030/02 num. 1	**PROPELLANT PACK-TWO 150 GRAIN STICKS (p.n. 557414-000)**		
19.07.2002	0323	1.4 S	V/A
ENB/P/030/02 num. 1	**PROPELLANT PACK-TWO 350 GRAIN STICKS (p.n. 557445-000)**		
19.07.2002	0275	1.3 C	I^
ENB/P/030/02 num.1	**PROPELLANT PACK-ONE 700 GRAIN STICKS (p.n. 557486-000)**		
19.07.2002	0275	1.3 C	I^
ENB/P/030/02 num.1	**PROPELLANT PACK-ONE 500 GRAIN STICKS (p.n. 557525-000)**		
19.07.2002	0275	1.3 C	I^
ENB/P/030/02 num.1	**PROPELLANT PACK-ONE 600 GRAIN STICKS (p.n. 557533-000)**		
19.07.2002	0275	1.3 C	I^
ENB/P/030/02 num.1	**PROPELLANT PACK-ONE 225 GRAIN STICKS (p.n. 557556-000)**		
19.07.2002	0275	1.3 C	I^
ENB/P/030/02 num.1	**PROPELLANT PACK-ONE 800 GRAIN STICKS (p.n. 557624-000)**		
19.07.2002	0275	1.3 C	I^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. S.R.L. con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, BUXTON, DERBYSHIRE – GRAN BRETAGNA" su richiesta della società fabbricante "BAKER ATLAS, TEXAS - STATI UNITI D'AMERICA".

Con decreto 557/PAS-10640-XVJ/3/25 2008 CE(35) del 03.07.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.06.0002 COMPL. C1	AS		
25.01.2007	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.06.0002 COMPL. C1	A1		
25.01.2007	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.06.0002 COMPL. C1	A1SP		
25.01.2007	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.06.0002 COMPL. C1	A24		
25.01.2007	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.06.0002 COMPL. C1	A6SP		
25.01.2007	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.06.0002 COMPL. C1	A0		
25.01.2007	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.97.0044 COMPL. C2	PRIMA V		
07.03.2006	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.98.0051	SP 11		
24.12.1998	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.98.0052	SP 12		
24.12.1998	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.98.0053	SP 13		
24.12.1998	0161	1.3 C	I^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti ati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di

Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice NOBEL SPORT MARTIGNONI S.P.A. con sede in GENOVA ha prodotto gli attestati 'CE del Tipo' rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta delle società "NOBEL SPORT," PARIS CEDEX 04-FRANCIA"e "PB CLERMONT S.A." ENGIS (BELGIO). Da detti certificati risulta che i prodotti: **AS - A1 - A1SP - A 24 - A6SP - A0 - PRIMA V -** vengono fabbricati dalla ditta "NOBEL SPORT, PONT DE BUIS- FRANCIA", mentre i prodotti **SP 11 – SP 12 – SP 13 –** vengono fabbricati dalla ditta PB CLERMONT S.A. ENGIS (BELGIO).
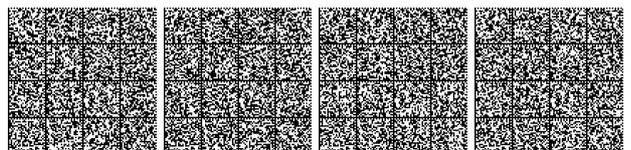
Con decreto 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 03.07.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0269/99	F2x24		
29.06.2000	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0270/99	F2x28		
29.06.2000	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0271/99	F2x32		
29.06.2000	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0272/99	F2x36		
29.06.2000	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0707/00	G 2000		
09.02.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0580/01	G 2000 x 28		
06.09.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0708/00	G 3000		
09.02.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0581/01	BI 6 x 32		
06.09.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0709/00	GPx32		
09.02.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0711/00	ALx32		
09.02.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0712/00	NIKE		
09.02.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0710/00	MBx32		
09.02.2001	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0274/99	M92S		
29.06.2000	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0273/99	MBx36		
29.06.2000	0161	1.3C	I^
0589.EXP.0713/00	M 410		
09.02.2001	0161	1.3C	I^

La classificazione stabilita è valida solo in caso di utilizzo dell'imballaggio con le seguenti caratteristiche: interno = sacco di plastica, intermedio = non necessario, esterno = un sacco di fusti di cartone (1G) con coperchio flessibile di HDPE. La massa netta dell'esplosivo, per ciascun imballaggio interno, non dovrà superare i 20 Kg. (Per i prodotti: **NIKE**, **M92S**, **MBx36**, **M 410**, invece, la massa netta dell'esplosivo non dovrà superare i 15 Kg.) In alternativa, interno= recipiente di metallo, intermedio = non necessario, esterno = scatole in cartone (4G). La massa dell'esplosivo, per ciascun imballaggio interno, non dovrà superare i 1000 gr.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta richiedente Baschieri & Pellagri con sede in Marano di Castenaso (Bologna), ha prodotto gli attestati 'CE del Tipo' rilasciati dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della stessa società. Da detti certificati risulta che i prodotti vengono fabbricati dalla ditta " Baschieri & Pellagri" con sede in Marano di Castenaso (Bologna).

09A08342

Abilitazione dell'Organismo ABICert S.a.s. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» in materia di elementi per muratura, prodotti prefabbricati di calcestruzzo e componenti prefabbricati armati di calcestruzzo.

Con provvedimento dirigenziale datato 26 giugno 2009, l'Organismo «ABICert S.a.s.» con sede in Miglianico (Chieti) - via Roma, 112, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di elementi per muratura, prodotti prefabbricati di calcestruzzo e componenti prefabbricati armati di calcestruzzo come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A08330

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 6, foglio n. 58, è approvato il nuovo statuto dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, con sede in Firenze, composto di 22 articoli.

09A08331

Approvazione del nuovo statuto della «Comunità evangelica di confessione elvetica», in Trieste

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 6, foglio n. 59, è approvato il nuovo statuto della «Comunità evangelica di confessione elvetica», con sede in Trieste, composto di 61 articoli divisi in 4 capitoli.

09A08333

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione di culto «Esercito della Salvezza in Italia», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 6, foglio n. 57, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione di culto «Esercito della salvezza in Italia», con sede in Roma, ed è approvato, altresì, lo statuto composto di 21 articoli.

09A08332

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Mentana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Mentana (Roma).

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia «San Nicola di Bari», con sede in Mentana (Roma).

09A08485

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Europeo di Certificazione S.r.l., in Lecce.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 22 giugno 2009 l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Organismo Europeo di Certificazione S.r.l. con sede legale in via Merine, 8 - 73100 Lecce.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A08337
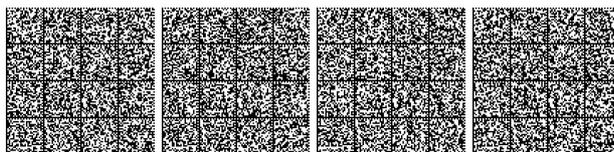
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Soc. Genesia S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 22 giugno 2009 l'Organismo sotto indicato, è stato autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Soc. Genesia S.r.l. con sede legale in via dell'Annunciata, 2 - 20121 Milano.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A08340

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Virgilio

Con decreto 19 maggio 2009, n. 225, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2009, registro n. 5, foglio n. 371, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale e sovrastante ex casello idraulico nel comune di Virgilio (Mantova) distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio n. 31 mappale 75, 76 (ente urbano) e al N.C.E.U. al foglio 31 mappali 75, sub 1 e 2, graffato al mappale 76.

09A08335

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato, con deliberazione n. 56 dell'11 giugno 2009, ha nominato il segretario generale dott.ssa Catia Baroncelli conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

09A08336

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, con provvedimento n. 17 del 29 giugno 2009, ha nominato, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza 1° luglio 2009, il segretario generale dell'ente, dott. Vincenzo Coppola, conservatore del registro delle imprese.

09A08338

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-168) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.